

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX**

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, RIFERIMENTI NORMATIVI E OBIETTIVI**

**Art. 2 - DURATA**

**Art. 3 – CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO**

**Art. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO**

**Art. 5 - PERSONALE E REQUISITI PROFESSIONALI**

**Art. 6 - RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE**

**Art. 7 - PRESTAZIONI SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER L'AREA SOCIO-EDUCATIVA**

**Art. 8 - PRESTAZIONI SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER L'AREA GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA.**

**Art. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

**Art. 10– ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

**Art. 11 – GARANZIA DEFINITIVA**

**Art. 12 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

**Art. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**Art. 14 - INADEMPIENZE E PENALITA'**

**Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**Art. 16 - RECESSO UNILATERALE**

**Art. 17 - DIVIETO DI SUB APPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

**Art. 18 - MISURE DI SICUREZZA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

**Art. 19 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

**Art. 20 - RINVIO AD ALTRE NORME**

## **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, RIFERIMENTI NORMATIVI E OBIETTIVI**

Il presente appalto, affidato dal Comune di Porto Sant'Elpidio, capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XX ha per oggetto la gestione del Servizio di Integrazione Scolastica agli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali residenti nel territorio dei tre Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale XX (Porto Sant'Elpidio, S. Elpidio a Mare e Monte Urano), frequentanti istituti scolastici d ogni ordine e grado, ai sensi e per effetti:

- dell'art. 15 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- della Legge Regionale 01 dicembre 2014, n. 32, "Sistema integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia";
- delle Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." e s.m.i.;
- della Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate" e s.m.i.;
- della Nota Ministeriale- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2001 Prot. n. 3390 "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap";
- dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- dell'Intesa del 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane in merito alle modalità e i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, dalla Conferenza Unificata (Rep. Atti n.39/CU);
- dell'Accordo di programma per l'integrazione/inclusione degli alunni con disabilità nelle scuole della Provincia di Fermo, per gli anni scolastici dal 2014/2015 al 2018/2019, approvato con Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell'ATS 20 del 09/04/2014 (Decreto del Sindaco del Comune di Porto Sant'Elpidio n. 20 del 18/04/2014), siglato in data 16/05/2014;
- della "Convenzione per l'esercizio associato della progettazione e gestione dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia dell'Ambito territoriale XX", approvata con Deliberazioni dei Consigli Comunali dei comuni dell'ATS 20 (n. 77 del 21/12/2015 del Comune di Porto Sant'Elpidio, n. 53 del 19/12/2015 del Comune di Monte Urano e n. 52 del 22/12/2015 del Comune di Sant'Elpidio a Mare);
- del Decreto del Sindaco del Comune di Porto Sant'Elpidio, capofila dell'ATS XX, n. 49 del 05/05/2016, che ha ratificato le deliberazioni del Comitato dei Sindaci dell'ATS XX assunte nella seduta del 03/05/2016, in forza della quale è stato disposto che il servizio di cui trattasi sarà oggetto di gestione associata a partire dal 01/01/2017.

Per Servizio di integrazione scolastica si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-educativo, anche temporanei, erogati prevalentemente presso le sedi scolastiche ma con possibilità di estendersi anche ad altre realtà territoriali in relazione al progetto di integrazione scolastica.

La finalità principale del servizio è quella di sviluppare una cultura dell'integrazione sia nell'ambito del progetto educativo realizzato nel contesto scolastico sia all'interno della più vasta rete sociale con cui tale progetto di volta in volta va a collegarsi.

Nello specifico è un intervento di tipo specialistico quale secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale da svolgersi con personale qualificato.

Le finalità specifiche del servizio, possono essere così enucleate:

- garantire il diritto all'educazione e all'istruzione della persona disabile;
- sviluppare le potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;

- prevedere l'assistenza specialistica finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del soggetto cui l'intervento è rivolto, ad esclusione degli interventi di assistenza di base di competenza dell'Istituzione scolastica statale e/o parificata, come primo segmento dell'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale prevista dall'art.13 comma 3 della L.104/92 e come stabilito nell'Accordo di programma per l'integrazione scolastica ed extrascolastica alunni/studenti in situazione di handicap del Territorio Ambito Sociale 20 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.54 del 14/07/2008 e siglato in data 13/05/2009;
- svolgere il servizio socio-educativo nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato – PEI - di cui all'art.12 della L.104/92 (che specifica gli interventi socio-educativi richiesti e che si colloca a sua volta nel Piano dell'Offerta Formativa – POF – che le scuole redigono ai sensi del D.P.R. 275/99), secondo il monte ore settimanale determinato, per ciascun caso, dalle risultanze del Gruppo di lavoro per l'handicap ai sensi dell'art.15 della L.104/92 e della LR18/96 e successive modificazioni e formalmente richiesto dal Capo di Istituto;
- integrare l'alunno disabile con il contesto scolastico;
- collaborare con il personale scolastico per realizzare progettazioni condivise;
- collaborare alla progettualità integrata con gli Enti preposti, Istituzioni Scolastiche, Asur, Enti privati convenzionati, e con le famiglie interessate.

Nell'ambito dei piani educativi personalizzati (PEI), condivisi con l'Equipe Integrata (Asur/Equipe disabilità ATS 20), le Istituzioni Scolastiche e le famiglie degli alunni disabili, il Servizio deve consentire al fine di avere una maggiore flessibilità e aderenza:

1. un monte ore, pari a complessive 12 h per il triennio, per il lavoro non frontale dell'educatore da dedicare alla “costruzione” del lavoro in comune con gli insegnanti e le altre figure professionali che operano nell'ambito del progetto educativo personalizzato (ore per le attività di programmazione e verifica collegiale degli interventi educativi sia in ambito scolastico sia con i servizi territoriali);
2. un'attività di formazione in situazione congiunta per realizzare percorsi di aggiornamento e formazione che coinvolgano tutte le figure che a vario titolo sono impegnate nel percorso di integrazione;
3. un accompagnamento degli alunni nel passaggio tra i diversi gradi scolastici, tra il mondo scolastico ed il mondo del lavoro (progetti di alternanza scuola-lavoro) o per l'accesso ai servizi post scolastici (CSER);
4. una gestione degli interventi educativi nei casi di istruzione domiciliare per dare continuità all'intervento educativo già in essere;
5. un progetto di plesso/classe che superi la logica dell'intervento educativo scolastico svolto unicamente nel rapporto individuale a fianco dell'alunno con disabilità e permetta all'educatore di divenire una risorsa per l'intero plesso o per l'intera classe e insieme alle figure professionali scolastiche e dei servizi territoriali co-progetti e co-realizzi percorsi di lavoro, mettendo a disposizione competenze educative specifiche.

## **Art. 2 - DURATA**

L'appalto ha durata dal 01/01/2017 al 31/12/2019.

E' prevista la possibilità di rinnovare il contratto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 anno per anno e fino ad un massimo di ulteriori due anni.

Il Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto o di posticiparne l'avvio previa motivata determinazione dirigenziale. L'eventuale mancata aggiudicazione o posticipazione dell'avvio del servizio non comporta a favore dei concorrenti il diritto a rimborsi di indennità di sorta.

L'appalto decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla sua scadenza naturale. L'Impresa affidataria si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure per l'assegnazione del servizio, su richiesta dell'Ente aggiudicatore, a continuare ad erogare il servizio alle medesime condizioni per ulteriori mesi 6.

### **Art. 3 – CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO**

Il funzionamento del Servizio è prevalentemente connesso al calendario scolastico, in relazione all'istituto dove sono inseriti gli alunni diversamente abili.

E' fatta salva la facoltà di modificare il monte ore annuo e quello assegnato a ciascun alunno disabile qualora ciò sia reso indispensabile da esigenze di organizzazione del servizio stesso o stabilito all'interno dell'ultimo gruppo di lavoro dell'anno scolastico.

### **Art. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Sono destinatari del Servizio di Integrazione scolastica gli alunni in situazione di disabilità, residenti nei tre Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale XX che, secondo le risultanze del Gruppo di Lavoro per l'Handicap, necessitano di un intervento anche temporaneo di natura socio-educativa, i quali:

- sono in possesso della certificazione della Legge 104/92, o di diagnosi funzionale attestante la necessità dell'assistenza all'autonomia e comunicazione, o in attesa di certificazione da parte dell'equipe sanitaria di riferimento;
- sono residenti nel territorio dell'ATS XX (Comuni di Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Monte Urano);
- frequentano scuole di ogni ordine e grado o servizi per la prima infanzia (nidi d'infanzia e centri infanzia) autorizzati ed accreditati ai sensi della L.R. n° 9/2003.

La rilevazione dei bisogni, la scelta dei casi e l'individuazione dei soggetti sarà effettuata dall'equipe integrata ASUR /Equipe disabilità dell'ATS 20.

La programmazione, la verifica ed il controllo delle attività da assicurare saranno effettuati dal Responsabile del servizio dell'ATS 20 e dal Referente della ditta appaltatrice.

### **Art. 5 - PERSONALE E REQUISITI PROFESSIONALI**

La ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con proprio personale regolarmente assunto, avente i seguenti requisiti professionali e tecnici, definiti dalla normativa regionale vigente e nello specifico:

#### **Personale dell'Area socio-educativa:**

- Laurea di primo livello (d.m.4.08.2000 decreto interministeriale 2.04.2001)
- Diploma universitario (d.m.520/98) o equipollente (d.m.27.07.2000)
- Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze della formazione e dell'educazione, psicologia, scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario
- Qualifica professionale conseguita dopo corsi post diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni

Educatori in servizio prima del 01/01/2006

- Diploma di scuola media superiore ed almeno tre anni di esperienza specifica nel settore
- Diploma di Assistente Sociale ed almeno tre anni di esperienza nei servizi per la disabilità
- Diploma universitario di Educatore Professionale (d.m. 520/1998) o equipollente (d.m. 27/07/2000) ed almeno tre anni di esperienza nei servizi per la disabilità

A fronte di specifica e motivata richiesta dell'equipe, l'aggiudicatario dovrà assegnare personale specificatamente formato nell'ambito della disabilità sensoriale.

La Ditta aggiudicataria dovrà individuare anche un **Referente del Servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi**, in possesso dei medesimi requisiti previsti e sopra descritti per il Personale dell'Area Socio-educativa, quale interlocutore nei rapporti con l'Amministrazione comunale e l'Autorità scolastica, in possesso dei medesimi requisiti sopra riportati.

I nominativi del personale addetto alle prestazioni sopra indicate, corredati dai relativi curricula, dovranno essere trasmessi dalla Ditta aggiudicataria all'Amministrazione aggiudicatrice prima dell'avvio del servizio, ed in ogni caso prima del loro utilizzo.

La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere l'allontanamento di quei lavoratori che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato giustificato motivo di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro, o che arrechino disservizio secondo le modalità del contratto di categoria.

In relazione alle peculiarità psico-relazionali del servizio la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto e/o idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 6 - RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE**

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che la Ditta deve sostenere per l'esecuzione del contratto, e in particolare degli emolumenti che la stessa deve corrispondere ai propri operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza, ed infortunistica, come per ogni onere inerente l'aggiornamento professionale.

La Ditta aggiudicataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

L'amministrazione aggiudicatrice è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio. La Ditta aggiudicataria risponde pure dei danni a terzi comunque denominati, a persone o cose per fatto della ditta medesima e dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio. A tale fine la Ditta appaltatrice è tenuta a predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del proprio personale durante l'esecuzione del servizio che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza, stipulando idonea polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale pari ad almeno 1.500.000,00 per ciascun sinistro e persona. A fronte della stipula di tale polizza, nessun onere aggiuntivo può essere richiesto all'Amministrazione aggiudicatrice.

L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente CCNL nonché gli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio.

#### **Art. 7 - PRESTAZIONI SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER L'AREA SOCIO-EDUCATIVA**

Il servizio di Integrazione scolastica, nell'ambito della programmazione interna al Gruppo di lavoro per l'handicap e del Piano Educativo individualizzato di ogni singolo alunno disabile, il quale definisce il progetto specifico della figura socio-educativa con le ore da destinare (da assegnare comunque sulla base di quanto definito dall'Art.14 della L.R. n.18/96 e successive modificazioni che stabilisce il monte ore massimo convenzionale per ciascun soggetto disabile, per ciascun soggetto disabile con situazione di particolare gravità e definisce il limite massimo di età dell'alunno disabile), garantisce le seguenti prestazioni relative **alla figura professionale dell'area socio-educativa**:

1. collaborazione alla realizzazione di attività funzionali al progetto didattico-educativo con possibilità di partecipazione ad uscite/gite, organizzate dalle Istituzioni Scolastiche, che prevedono la presenza dell'educatore in accompagnamento all'alunno e per le quali la Scuola stessa dovrà aver cura di inserire tale attività nella polizza assicurativa. Durante la gita scolastica vitto e alloggio dell'educatore sono a carico della Scuola;
2. attivazione di interventi socio-educativi finalizzati a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento;

3. attivazione di interventi di assistenza di base, con l'aiuto del personale scolastico A.T.A., solo nel caso che gli stessi siano previsti nel progetto educativo individualizzato quali competenze di base mancanti ma acquisibili con specifici interventi educativi volti allo sviluppo dell'autonomia personale;
4. attivazione di progetti specifici, se definiti all'interno del Gruppo di lavoro per l'handicap e condivisi con il Responsabile d'Ambito del Servizio;
5. partecipazione alle riunioni con il Responsabile d'Ambito del Servizio e il Referente tecnico del Servizio;
6. partecipazione ai gruppi di lavoro per l'handicap;
7. partecipazione agli incontri con i tecnici dei servizi territoriali e/o operatori dell'equipe integrata.

Le prestazioni del servizio di integrazione scolastica vanno erogate, nei giorni dal lunedì al sabato, conformemente al progetto scolastico.

In caso di assenza dell'alunno disabile, non è previsto il recupero delle ore assegnate nel periodo di assenza fatta eccezione per il primo giorno di assenza non comunicata preventivamente nel corso del quale, per le ore previste nella giornata specifica, l'educatore si dedicherà alle attività di programmazione dell'intervento educativo e di raccordo con la scuola. In casi specifici, viene fatta salva la possibilità di un recupero parziale finalizzato alla realizzazione di un progetto concordato e definito con il gruppo di lavoro scolastico e validato dal Responsabile d'Ambito del Servizio con indicazione degli obiettivi, degli interventi educativi attuati, delle modalità, della tempistica e del monte ore destinato a tale progetto.

Per l'espletamento delle prestazioni socio-educative, la ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a garantire la disponibilità di mezzi (autovetture) della Ditta o del proprio personale per l'espletamento delle suddette prestazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto dei suddetti impegni.

#### **Art. 8 - PRESTAZIONI SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER L'AREA GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA.**

Le attività svolte dal **Referente del Servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi** prevedono, nello specifico, lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- gestione del personale socio-educativo e delle relative sostituzioni in caso di assenza dal servizio
- referenza organizzativa del servizio con le varie istituzioni scolastiche;
- predisposizione statistiche e dati sull'andamento del servizio da fornire al Responsabile d'Ambito del servizio;
- valutazione e verifica costante del servizio affidato;
- controllo del rispetto dell'orario del personale socio-educativo;
- controllo e visto dei fogli firma individuali;
- compilazione del prospetto riepilogativo relativo alle ore di ogni educatore, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile d'Ambito del servizio;
- compilazione del prospetto riepilogativo relativo alle sostituzioni effettuate da ogni educatore, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile d'Ambito del servizio;
- collaborazione organizzativa con il Responsabile d'Ambito del Servizio;
- partecipazione alle riunioni con il personale socio-educativo e il Referente dell'Area Disabilità d'Ambito.

Il processo di valutazione del servizio dovrà prevedere il monitoraggio dei seguenti aspetti:

- qualità del servizio;
- qualità dell'intervento socio-educativo;
- quantità delle risorse;
- quantità dei risultati;
- analisi dell'andamento dei costi del servizio

e dovrà coinvolgere a il Coordinatore dell'Ambito ed il Referente del servizio dell'ATS 20.

Il processo di valutazione del servizio prevede tra l'altro delle verifiche a livello di Ambito Territoriale Sociale XX.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre partecipare attivamente ai processi di revisione/ aggiornamento della regolamentazione del servizio e si renderà disponibile a adattare il progetto del servizio in rispondenza alla regolamentazione vigente.

#### **Art. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa. L'Amministrazione aggiudicatrice rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'aggiudicatario e il personale dipendente.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, salvo che il loro numero e la loro qualifica non siano effettivamente armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante.

Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice.

La ditta è obbligata ad adibire al servizio educatori fissi e, in caso di astensione dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo alla sostituzione del dipendente assente, con personale avente i requisiti di cui all' art. 5.

In ogni caso, la Ditta dovrà garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impegnato, non consentire al proprio personale la possibilità di assumere impegni lavorativi ripetibili nel tempo in sovrapposizione all'impegno lavorativo assunto nel servizio di integrazione scolastica (ad esempio supplenze nell'insegnamento scolastico, impiego in servizi con orario che si sovrappone a quello già effettuato..), di effettuare prestazioni extra lavorative a titolo privato a favore dei medesimi utenti del servizio o presso le strutture ed i servizi interessati dal presente capitolato, limitare il turn – over al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti al servizio.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero la ditta dovrà comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, la ditta appaltatrice ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Coordinatore dell'Ambito Sociale ed al Referente d'Ambito dell'area Disabilità ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione di attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che riguarda l'espletamento del servizio. In tale quadro la ditta appaltatrice è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Nell'eseguire le prestazioni a proprio carico, la Ditta appaltatrice organizzerà l'attività con autonomia, fermi restando i seguenti obblighi a proprio carico:

- garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi;
- garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio;
- osservare tutti gli accorgimenti necessari ed idonei a garantire la massima economicità del servizio;
- rendere le prestazioni d'intesa e in stretta integrazione con l'Equipe disabilità ATS 20;
- garantire che le prestazioni effettuate siano al netto rispetto ai tempi di percorrenza tra i diversi utenti assegnati per ciascuna giornata lavorativa.

La Ditta aggiudicataria dovrà dotare ciascun operatore di schede di registrazione per l'annotazione giornaliera delle prestazioni eseguite. Tali schede dovranno riportare:

- intestazione della Ditta;
- mese e annualità di riferimento;
- nome dell'operatore
- nome dell'alunno;

- nome dell'Istituto Scolastico e classe frequentata;
- monte ore settimanale massimo;
- data e orario di espletamento della prestazione;
- visto della scuola in merito all'effettivo espletamento della prestazione.

Le stesse dovranno essere trasmesse mensilmente, a corredo delle fatture mensili, unitamente ad un prospetto di riepilogo delle ore prestate in relazione all'alunno in carico.

**La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre assicurare l'implementazione del software gestionale in uso presso l'ATS 20 con tutte le informazioni e dati richiesti dallo stesso e a partecipare ai momenti formativi finalizzati ad acquisire la conoscenza dell'applicativo.**

#### **Art. 10– ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

La Ditta si impegna infine :

1. se trattasi di Cooperativa Sociale, ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione gli educatori impiegati nel Servizio, gli educatori impiegati per le sostituzioni ed eventualmente i soci volontari, utilizzati ai sensi dell'art. 2 della L. n. 381/91, dettagliandoli in distinti elenchi sottoscritti da consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice; detti elenchi devono contenere tutte le informazioni necessarie a definire la posizione e la professionalità di ogni operatore socio – dipendente o socio – volontario. La ditta si assume ogni responsabilità per la veridicità dei dati riportati;
2. a far interagire con la propria organizzazione del lavoro, risorse del servizio civile volontario, tirocini formativi, stages;
3. ad utilizzare i soci – volontari ed i volontari del servizio civile per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori socio – dipendenti;
4. a fornire all'Ente committente, prima dell'inizio dell'appalto e prima dell'inizio di ogni anno scolastico il documento di programmazione della formazione e aggiornamento del personale, per un monte ore pari ad almeno 16 ore annue. La formazione dovrà essere garantita preferibilmente al di fuori dell'orario di lavoro, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice;
5. a garantire i seguenti elementi rispetto alla qualità delle risorse umane che provvedono all'erogazione del servizio:
  - obbligo di offrire al personale del servizio e agli eventuali volontari del servizio civile impiegati un tempo destinato all'aggiornamento professionale sulla base di quanto offerto in sede di gara;
  - partecipare al monitoraggio previsto a livello di Ambito;

Il Referente del Servizio individuato dalla Ditta deve gestire:

- l'organizzazione quotidiana dell'attività affidata alla ditta, il supporto tecnico agli educatori, l'assistenza tecnica per il superamento di problemi e di punti di criticità, nonché la gestione del personale e delle sostituzioni;
- la valutazione e verifica costante del servizio affidato, controllo del rispetto dell'orario del personale utilizzato, controllo e visto dei fogli firma individuali e dei prospetti percorrenza, compilazione del prospetto riepilogativo relativo alle ore di ogni educatore;
- l'effettuazione di una riunione periodica, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso a carico dell'Amministrazione Comunale, per coordinare il gruppo degli educatori, per affrontare i problemi gestionali – organizzativi emergenti e organizzare eventuali sostituzioni .

Inoltre trimestralmente il Referente tecnico dovrà consegnare al Responsabile d'Ambito del Servizio il prospetto riepilogativo dettagliato delle prestazioni effettuate dal personale socio-educativo, nell'ambito del progetto stabilito nel gruppo di lavoro per l'handicap, per ogni singolo caso in carico. Da tale prospetto riepilogativo trimestrale si dovrà evincere : l'intervento educativo attuato, le modalità impiegate, le risorse utilizzate, i tempi di realizzazione, tutte le eventuali difficoltà emerse nell'ambito del progetto ( contesto classe, contesto scuola, famiglia, servizi, altre realtà territoriali).

#### **Art. 11 – GARANZIA DEFINITIVA**

Alla stipula del contratto, in base a quanto previsto dall'art. 103 del D. lgs 50/2016, l'appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'importo è ridotto nei termini di cui al 7 comma del citato art. 93.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune capofila

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito all'Impresa solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

#### **Art. 12 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Le prestazioni del Servizio di integrazione scolastica di cui agli artt. 7 e 8 del presente Capitolato dovranno essere garantite, nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019 per un monte ore annuale presunto di complessive **118.734 ore** ; in tale monte ore sono incluse nel corso di ogni anno per tutto il personale dell'area socio-educativa:

- **n. 117.534 ore** complessive di servizio frontale con l'utenza;
- **n. 1.200 ore** complessive per incontri di progettazione, verifica con il servizio sociale responsabile del servizio e i servizi territoriali, partecipazione ai gruppi di lavoro per l'handicap nel limite massimo di h 4 per utente per ciascun anno di affidamento.

Ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune capofila può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il corrispettivo per tutte le prestazioni contrattuali è determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara; con tale corrispettivo l'aggiudicatario si intende compensato da ogni avere o pretendere per il servizio, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Il corrispettivo che verrà mensilmente liquidato alla Ditta dovrà essere determinato come di seguito:

attività effettivamente autorizzata e prestata dalle figure professionali impiegate, sulla base della tariffa oraria corrispondente, decurtata del ribasso percentuale offerto in sede di gara,

+

Quota pari ad 1/30 della spesa quantificata per costi generali, anch'essa decurtata del medesimo ribasso (frazione da fatturare mensilmente, ad esclusione delle mensilità di luglio e agosto)

+

## Iva se e in quanto dovuta

Si precisa che gli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro sono quantificati in € 12.000,00 iva esclusa complessivi non ribassabili per il triennio di affidamento, da fatturare al termine di ciascuna annualità.

I corrispettivi di cui al presente articolo non saranno oggetto di variazione nel periodo di durata contrattuale: il prezzo offerto resterà quindi fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

Il pagamento avverrà sulla base delle fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione al Protocollo dell'Ente, previo visto dell'Ufficio competente, circa l'avvenuta e regolare esecuzione del servizio, e condizionato alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis DPR 602/1973 e del Decreto MEF n.40 del 18/01/2008.

### **Art. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il servizio in oggetto, l'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e alla L. 17/12/2010 n. 217. In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice i conti correnti dedicati su cui eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata.

### **Art. 14 - INADEMPIENZE E PENALITA'**

In caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto dal presente Capitolato, l'Amministrazione aggiudicatrice, mediante provvedimento motivato, può applicare una penalità variabile da un importo minimo di € 250,00 a un importo massimo di € 2.500,00 previa contestazione scritta.

E' salva la facoltà per la ditta aggiudicataria di presentare controdeduzioni e/o giustificazioni scritte entro 10 gg. dal ricevimento della contestazione. In mancanza la contestazione si intende tacitamente accettata.

Qualora le motivazioni presentate dalla ditta non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all'applicazione della penalità. L'importo della penalità sarà detratto dai compensi dovuti alla ditta per i servizi prestati.

### **Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione ha la facoltà insindacabile di risolvere l'appalto del servizio, mediante contestazione scritta, con preavviso di almeno 30 gg. da valere quale disdetta a tutti gli effetti di Legge, per i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016

In tutti i casi la risoluzione del contratto deve essere comunicata con Raccomandata A.R.

E' salva l'azione di eventuali risarcimenti danni.

### **Art. 16 - RECESSO UNILATERALE**

A suo giudizio motivato, l'Amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, di ridimensionare l'oggetto dell'appalto, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione delle proprie strutture o servizi, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio dato in appalto senza che la ditta possa pretendere indennità di sorta, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 gg.

### **Art. 17 - DIVIETO DI SUB APPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietato il sub - appalto e/o la cessione a terzi, comunque denominati, dei Servizi di cui al presente atto, pena la decadenza dell'affidamento e la perdita della cauzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice non ha e non riconosce altra controparte che la ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio, nella persona giuridicamente abilitata a rappresentarla.

### **Art. 18 - MISURE DI SICUREZZA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte del committente, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara.

Detti dati saranno pubblicizzati, o prodotti a terzi, in sede di aggiudicazione, di accesso agli atti o di eventuale contenzioso, nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione aggiudicatrice conferirà all'appaltatore i dati personali e sensibili relativi ai destinatari del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avvengono unicamente in relazione allo sviluppo delle attività oggetto della gara, che rientrano tra le finalità;
- i dati comunicati all'aggiudicatario sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

I dati comunicati all'aggiudicatario o da questi direttamente acquisiti per conto del Comune di Porto S.Elpidio non potranno essere riprodotti ad uso dell'aggiudicatario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Porto S.Elpidio contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l'aggiudicatario dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

L'aggiudicatario si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'oneri, quando previsto.

Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi all'aggiudicatario, questo si dovrà impegnare a:

- a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- b) trasferire tempestivamente al Comune di Ferrara con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

### **Art. 19 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti contrattuali e di Legge, la ditta aggiudicataria elegge domicilio nel Comune di Porto S. Elpidio, capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XX, in via Umberto I n° 485; il foro competente per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione del contratto, non risolvibile bonariamente, è esclusivamente quello di Fermo, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

### **Art. 20 - RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme e regolamenti vigenti in materia.

Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

